



## Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110)

### Rapporto esplicativo

#### Commento generale

Dal 29 aprile 2008, l'Unione europea (UE) ha adottato un nuovo regolamento concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo europeo<sup>1</sup>. Quest'ultimo, che abroga il regolamento (CE) 1493/1999, introduce nuove prescrizioni concernenti, segnatamente, l'etichettatura e le pratiche enologiche. Nel quadro degli Accordi bilaterali I, le autorità svizzere ed europee avevano concordato l'equivalenza delle rispettive legislazioni nel settore vitivinicolo (allegato 7 dell'accordo agricolo). Tale equivalenza, riconosciuta e associata ai principi di non discriminazione e reciprocità, ha consentito di semplificare i flussi commerciali tra le due parti. Essa, però, si basa sui testi legali vigenti prima dell'adozione del nuovo regolamento europeo. Per tale motivo, allo scopo di mantenere l'equivalenza normativa tra i mercati europeo e svizzero nel settore vitivinicolo, si propone di revisionare l'ordinanza sulle bevande alcoliche tenendo conto del nuovo regolamento (CE) 479/2008. Si fa notare che non sono stati ripresi tutti i requisiti fissati nei regolamenti precitati, bensì solo quelli legati alle specificità della produzione vitivinicola svizzera. Le norme concernenti il taglio, più severe nell'UE, ad esempio, non sono state riprese poiché sono inadeguate e sproporzionate se applicate alla zona di produzione elvetica, troppo parcellizzata. La presente revisione, pertanto, consentirà di adempiere gli obblighi a livello internazionale e di disporre, in futuro, di una legislazione equivalente a quella dell'UE, pur conservando determinate specificità.

Con la presente revisione, inoltre, si coglie l'occasione per adeguare la parte dell'ordinanza concernente le bevande alcoliche alle nuove norme del regolamento (CE) 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Infine, con l'entrata in vigore della revisione parziale della LOTC (introduzione unilaterale del principio Cassis de Dijon<sup>2</sup>), si conferma la volontà del Parlamento di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito incluso nel regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

<sup>2</sup> L'espressione «principio Cassis de Dijon» ha differenti significati in Svizzera e nell'UE. In quest'ultima essa indica che, per i casi non armonizzati a livello comunitario, in virtù del principio di riconoscimento reciproco delle disposizioni nazionali, qualsiasi prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in uno Stato membro può essere ammesso sul mercato di tutti gli altri Stati membri; tale

mediante l'adeguamento delle disposizioni tecniche svizzere a quelle dell'UE, allo scopo di favorire la concorrenza all'interno del Paese e ridurre i costi per gli imprenditori e i consumatori. Anche la presente revisione totale dell'ordinanza sulle bevande alcoliche, pertanto, si inserisce in tale contesto.

### **Spiegazioni ai singoli articoli<sup>3</sup>**

#### **Art. 2 cpv. 2 Definizioni**

All'articolo 2 capoverso 2 nonché all'allegato 1 sono riportate tutte le definizioni concernenti il «titolo alcolometrico», allo scopo di uniformare la nozione.

Inoltre, per non sovraccaricare la presente ordinanza con definizioni, si propone di non riprendere testualmente tutte le definizioni del diritto europeo ma di utilizzare rimandi alla legislazione dell'UE per alcuni termini concernenti i prodotti vitivinicoli (vinello, cuvée, ecc.).

#### **Art. 3 Indicazione del tenore di alcool**

Si abrogano le prescrizioni specifiche per la caratterizzazione delle bevande alcoliche dolci (alcopop), considerato che costituivano un ostacolo tecnico al commercio e che non si è potuta rilevare alcuna prova concreta della loro efficacia contro la frode. L'obbligo di inserire le indicazioni «bevanda alcolica dolce» e «contiene x % vol. di alcool» è stato introdotto per evitare che tali bevande vengano confuse con bevande non alcoliche dolci quali gazose. A tale scopo sono però sufficienti il requisito prescritto all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) e l'obbligo generale di indicare il tenore di alcol (art. 3 cpv. 1 dell'avamprogetto di revisione).

Le disposizioni sui limiti di pubblicità (vecchio art. 4) per le bevande alcoliche sono abrogate, poiché sono già stabilite nell'ODerr (art. 11 cpv. 3)

#### **Vino**

#### **Art. 4 cpv. 5, 6, 7 e 8**

Nel diritto cantonale vallesano, il Dôle blanche è definito come un vino DOC del Vallese prodotto da Pinot nero puro o da una miscelazione di quest'ultimo con il gamay, con prevalenza di Pinot nero. Questo vino deve rientrare nella definizione dei vini bianchi secondo il diritto federale. La sua elaborazione deve avvenire in assenza di fermentazione in tino, o con una fermentazione in tino molto breve e mediante la pressione delle uve prima dell'inizio della fermentazione (macerazione pellicolare volta a estrarre gli aromi e a conferire un colore ocra al Dôle blanche). Si procede in seguito alle fasi di fermentazione, dopo le quali è possibile proseguire all'aggiunta di vini bianchi.

L'elaborazione del vino rosato si svolge esattamente allo stesso modo, con la differenza che una fermentazione in tino più lunga conferisce al vino una colorazione più «rosé». I vini rosati essendo, in base alla legislazione svizzera, considerati come vini rossi, possono essere ottenuti esclusivamente a partire da uve nere.

Per prassi, tale prodotto va venduto in inverno con la denominazione Dôle blanche (dunque vino bianco) e d'estate con la denominazione rosato; il che è vietato per le due ragioni seguenti: in primo luogo, infatti, un prodotto non può essere venduto con due denominazioni diverse e contrarie e, in

---

principio deriva dalla libera circolazione delle merci garantita nel Trattato UE. In Svizzera, l'espressione indica, in virtù dell'articolo 16a LOTC, l'immissione sul mercato elvetico di prodotti fabbricati conformemente alle prescrizioni di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e rappresenta, pertanto, un riconoscimento unilaterale.

<sup>3</sup> La presente revisione è ritenuta totale, considerato che ne sono state modificate integralmente la struttura e la numerazione degli articoli. Tuttavia, il contenuto di molti di questi ultimi è rimasto lo stesso. Nel commento, pertanto, si tratteranno esclusivamente gli articoli modificati.

secondo luogo, l'impiego della denominazione «rosé» sarebbe illegale se il prodotto non fosse ottenuto esclusivamente da uve nere.

Per porre rimedio a tale situazione, molto difficile da tenere sotto controllo, si propone una deroga al divieto di aggiungere vini bianchi per due vini DOC (Œil de Perdrix e Dôle blanche). Tale soluzione, tuttavia, può soddisfare appieno solo se le autorità cantonali del Vallese ridefiniscono il Dôle blanche come vino rosato e non più bianco.

Inoltre, i requisiti concernenti i titoli alcolometrici sono stati precisati o ridefiniti in maniera conforme al diritto europeo (allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008), onde evitare problemi d'interpretazione, in particolare per i vini DOC esteri.

#### **Art. 5 e 6 Vino spumante e vino frizzante**

Le definizioni di vino spumante e vino frizzante e i rispettivi requisiti concernenti i titoli alcolometrici sono stati precisati o ridefiniti in maniera conforme al diritto europeo (allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008), onde evitare problemi d'interpretazione.

#### **Art. 7 Pratiche e trattamenti enologici**

Si propone di inserire nell'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati in Svizzera per l'elaborazione di vino tutti i metodi riconosciuti nel diritto europeo<sup>4</sup>. Tra questi si annoverano, in particolare, l'edulcorazione, la dealcolizzazione parziale e l'arricchimento. Inoltre, per migliorare la leggibilità della nostra legislazione, nella presente ordinanza sono ripresi i trattamenti autorizzati definiti nell'ordinanza del DFI sugli additivi. In tal modo, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati in Svizzera sono riuniti in un unico documento (allegato 2).

#### **Art. 8 Taglio**

Per quanto concerne il taglio, si precisa che per il vino spumante l'arricchimento, l'edulcorazione e l'aggiunta di «sciroppo di dosaggio» o di «sciroppo zuccherino» non sono considerati un taglio.

L'articolo che vieta la decolorazione dei vini rossi e rosati è abrogato poiché, considerati i requisiti fissati per la definizione di tali vini, è superfluo.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) N. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.

### **Art. 10 cpv. 1 lett. e nonché allegato 3 Disposizioni generali (caratterizzazione)**

L'obbligo di segnalare la presenza di alcuni allergeni presenti nel vino potrà essere adempiuto tramite pittogrammi. Si precisa, inoltre, da quando tali allergeni dovranno essere dichiarati, ovvero dal momento in cui la loro presenza può essere individuata in base a un metodo riconosciuto dall'UFSP. Quest'ultimo utilizzerà i metodi ELISA, riconosciuti dall'OIV.

### **Art. 11 cpv. 7 Denominazione specifica**

Si introduce la possibilità di etichettare in maniera chiara i cosiddetti «vini varietali». In tal modo, sull'etichetta dei vini che non rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 63 della legge sull'agricoltura, sarà possibile indicare l'annata e il vitigno. Finora su tali vini potevano essere indicati solo il colore e il Paese di produzione. Dall'esperienza, inoltre, è emersa la difficoltà, a volte, di stabilire chiaramente il Paese di produzione di alcuni di questi vini, risultanti da miscele di vini provenienti da tutto il mondo. Al capoverso 7 si propongono due modalità d'indicazione in etichetta, che consentono di semplificare l'indicazione del Paese di produzione, mantenendo al contempo la trasparenza per i consumatori.

### **Art. 12-17 Mosti d'uva e vino liquoroso**

Le definizioni dei mosti d'uva e del vino liquoroso e i relativi requisiti sono stati precisati o ridefiniti in maniera conforme al diritto europeo (allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008).

### **Art. 42 cpv. 2 Denominazione specifica (Birra)**

In base alla normativa vigente, una birra può essere denominata «normale», «speciale» o «forte», in base al suo tenore di mosto iniziale. I tenori fissati (dal 10 al 12 % per la normale, dal 12 al 14 % per la speciale e oltre il 14 % per la forte) però, consentono di denominare due birre in maniera differente, pur avendo la stessa percentuale di mosto. La presente modifica propone la correzione di tale incoerenza che potrebbe trarre in inganno il consumatore.

### **Art. 49 Aggiunta di alcool**

Parte di quest'articolo corrisponde all'articolo 52 attualmente in vigore (Taglio). Onde evitare problemi d'interpretazione con il diritto europeo, ne è stata ripresa la terminologia (Allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008). Si inserisce l'elenco delle bevande spiritose per le quali l'aggiunta di alcool è vietata.

### **Art. 51 Miscelazione (Blend)**

Questo articolo corrisponde all'articolo 51 (Miscelazione) attualmente in vigore. Onde evitare problemi d'interpretazione con il diritto europeo, ne è stata ripresa la terminologia (Allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008).

### **Art. 52 Miscela**

Questo articolo corrisponde all'articolo 52 lettera c (Taglio) attualmente in vigore. Onde evitare problemi d'interpretazione con il diritto europeo, ne è stata ripresa la terminologia (Allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008).

### **Art. 56 Edulcorazione**

Buona parte di quest'articolo corrisponde all'articolo 60 attualmente in vigore. Si è proceduto a una piccola precisazione dei requisiti concernenti lo zucchero bruciato. Inoltre, è stato eliminato il concetto di correttivo e d'ora in poi si parlerà soltanto di edulcorazione o di aromatizzazione.

### **Art. 57 Aromatizzazione e art. 58 Colorazione**

Finora, l'aromatizzazione e la colorazione erano nominate esclusivamente nel quadro dell'ordinanza sugli additivi. Per ragioni di chiarezza, ora vengono definite nella presente ordinanza. In questi due articoli, inoltre, è inserito l'elenco delle bevande spiritose per le quali l'aromatizzazione e la colorazione sono vietate o limitate.

#### **Art. 60 Whisky**

La novità del presente articolo consiste nel divieto, in futuro, di edulcorare il whisky.

#### **Art. 66 Acquavite di uve essiccate o raisin brandy, art. 69 Acquavite di miele e art 72 Topinambur o acquavite di elianto**

Questi tre prodotti sono stati ridefiniti nella presente ordinanza e i relativi requisiti ripresi dal diritto europeo (allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008)

#### **Art. 75 Vodka e art. 92 cpv. 12 Denominazione specifica**

Sono stati precisati la definizione e i requisiti concernenti la vodka. Da ora, inoltre, se quest'ultima non sarà stata prodotta in presenza di lieviti di patate e/o di cereali, sarà obbligatorio inserire l'indicazione «distillata da ... » accompagnata dal nome delle materie prime impiegate per produrre l'alcol etilico di origine agricola.

#### **Art. 89 Nocino**

Questo prodotto è stato ridefinito nella presente ordinanza riprendendone i requisiti dal diritto europeo (allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008).

#### **Art 92 Denominazione specifica**

Le corbezzole sono state aggiunte all'elenco dei nomi di frutti che possono sostituire la denominazione «acquavite di...» (cpv. 5)

I requisiti relativi alle denominazioni specifiche «acquavite di vino», «acquavite di vinacce» e «vodka» (cpv. 8, 9 e 11) sono adattati ai criteri fissati nel regolamento (CE) n. 110/2008.

La denominazione specifica «bevande spiritose al ginepro» può ora essere sostituita da «Wacholder» o «genebra» (cpv. 12).

Infine, essendo stato eliminato il concetto di correttivo non è più obbligatorio indicarne la presenza sull'etichetta. È inoltre abrogato l'obbligo di indicare l'elenco degli ingredienti per alcune bevande spiritose.

#### **Allegato 1**

Per avere una definizione uniforme del concetto di «titolo alcolometrico» tutte le definizioni a esso relative sono definite nell'allegato 1. Esse sono riprese dal regolamento (CE) n. 110/2008.

#### **Allegato 2**

Si è proposto di includere nell'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti in Svizzera per la produzione di vino tutti i metodi riconosciuti dal diritto europeo<sup>5</sup>, compresi i requisiti d'uso che includono segnatamente l'edulcorazione, la dealcolizzazione parziale o l'arricchimento del vino. Inoltre, per migliorare la leggibilità della nostra legislazione, i trattamenti autorizzati definiti nell'ordinanza del DFI sugli additivi, ma disciplinati nella legislazione vitivinicola europea, sono ripresi

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.

nella presente ordinanza. In tal modo, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati in Svizzera sono riuniti in un unico documento (allegato 2). Anche i requisiti d'uso di tali pratiche e trattamenti sono ridefiniti in maniera chiara.

L'allegato 2 non sarà pubblicato né nella Raccolta Ufficiale né nella Raccolta Sistemica, ma potrà essere richiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica o scaricato dalla pagina Internet [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch).

### **Allegato 3**

È possibile adempiere l'obbligo di indicare la presenza di certi allergeni nel vino mediante pittogrammi. La soluzione proposta si scosta leggermente da quella fissata dal diritto europeo e consente maggiori alternative nel diritto svizzero. Per il mercato svizzero la presenza di allergeni può essere dichiarata, a scelta del produttore, con indicazione scritta e/o con un pittogramma. Il diritto europeo non consente di sostituire l'indicazione scritta con un pittogramma, ma permette che il secondo integri la prima.